Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 2 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1942-XX, n. 1096.
Regificazione dell'Università di Ferrara . . Pag. 4066

REGIO DECRETO 17 agosto 1942-XX, n. 1097.
Norme riguardanti i concorsi speciali a cattedre e a posti di capo d'istituto, gli obblighi di servizio degli insegnanti in prova e la retribuzione degli incaricati di puericultura. Pag. 4067

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1942-XX.
Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti per l'anno 1943 dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . Pag. 4071

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1942-XX.
Disciplina della produzione e della lavorazione dello zucchero, dell'alcole e del melasso . . . . . . Pag. 4075

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1942-XX.
Tabelle delle competenze medie relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie tubercolosi, nuzialità e natalità per la categoria dei piloti dei porti . . . Pag. 4075

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX.
Disposizioni concernenti la guida di treni automobili. Pag. 4076

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1942-XX.
Approvazione di una nuova tariffa [illegible]sicurazione e condizioni particolari di polizza pres[illegible] dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste. Pag. 4076

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1942-XX.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . Pag. 4076

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 4077

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Comunicato relativo ai prezzi alla produzione delle patate del raccolto 1942 . . . . Pag. 4077
Comunicato relativo ai prezzi del lattosio . . Pag. 4077
Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi delle cipolle . . . . Pag. 4077
Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi delle mele e delle pere autunno-invernali . . . . Pag. 4077

Ministero delle corporazioni: Concessione di licenza legale per l'uso di brevetti d'invenzione industriale. Pag. 4079

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 13 posti di vice-segretario (grado 11°) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . Pag. 4079

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Graduatoria del concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe . . . . Pag. 4080

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1942-XX, n. 1096.
Regificazione dell'Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1942-43-XXI, l'Università libera di Ferrara è compresa fra le Università Regie e s'intitola al nome di « Italo Balbo ».

Art. 2.

I contributi della Provincia, dei Comuni, e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Ferrara, sottoscritti con la convenzione 5 settembre 1938-XVI, sono consolidati nella misura fissata nella convenzione stessa e sono devoluti allo Stato per il mantenimento della Regia università di Ferrara.

La convenzione anzidetta conserva la sua validità nei riguardi degli altri sottoscrittori, i quali verseranno alla Regia università di Ferrara i rispettivi contributi.

Art. 3.

Lo Stato corrisponderà annualmente alla Regia università di Ferrara per il suo mantenimento un contributo di L. 1.464.441.

Art. 4.

Il patrimonio mobile ed immobile dell'Università libera è devoluto alla Università Regia.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà del comune di Ferrara alla Università libera è mantenuta per l'Università Regia.

Art. 5.

Il ruolo organico dei professori della Regia università di Ferrara comprende:

7 posti per la Facoltà di giurisprudenza;
7 posti per la Facoltà di medicina e chirurgia;
7 posti per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
1 posto per la Facoltà di farmacia.

Art. 6.

I professori che alla data della regificazione appartengano ai ruoli dell'Università libera sono iscritti nei ruoli del personale insegnante delle Regie Università secondo la loro anzianità di nomina.

Art. 7.

La tabella *A* allegata alla legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038, è aumentata: nel gruppo *A*, di un posto di direttore amministrativo di 3ª classe (grado 7°) e di un posto di segretario (grado 10°); nel gruppo *B*, di un posto di ragioniere (grado 10°); nel gruppo *C*, di un posto di archivista (grado 11°) e due posti di applicato (grado 12°).

Art. 8.

Il personale di ruolo organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Segreteria della Università libera a norma del relativo statuto, è inquadrato alla data medesima previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, nei ruoli delle Segreterie universitarie, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'art. 7 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038.

Agli effetti della collocazione nel ruolo di ciascun grado, ciascun impiegato verrà intercalato nella graduatoria di merito per il grado stesso formata all'atto della prima applicazione della citata legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038, in base al coefficiente complessivo di merito da assegnarsi dal Consiglio di amministrazione predetto, con l'osservanza delle modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge citata.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione della Università libera è sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'Amministrazione provvisoria della Università è affidata ad un Regio commissario, da nominarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale con l'incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 10.

Lo statuto della Regia università di Ferrara sarà predisposto ed approvato a norma di legge ed avrà vigore a decorrere dall'anno accademico 1942-43-XXI.

Lo statuto della libera Università attualmente in vigore continuerà ad essere osservato per la parte concernente il personale aiuto, assistente, tecnico e subalterno, nonchè la gestione del patrimonio, sino a quando non sarà stato approvato il regolamento interno della Regia università, ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 11.

Per effetto della presente legge, le tabelle *A* e *D* annesse al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, s'intendono rispettivamente integrate come segue:

1° Regia università di Ferrara, contributo dello Stato: lire 1.464.441;

2° Regia università di Ferrara:

a) Facoltà di giurisprudenza, posti di ruolo 7;
b) Facoltà di medicina e chirurgia, posti di ruolo 7;
c) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo 7;
d) Facoltà di farmacia, posti di ruolo 1.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 17 agosto 1942-XX, n. 1097.

Norme riguardanti i concorsi speciali a cattedre e a posti di capo d'istituto, gli obblighi di servizio degli insegnanti in prova e la retribuzione degli incaricati di puericultura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120;
Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1273;
Visto l'art. 1, n 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Concorsi speciali a cattedre.

Art. 1.

Per concorso speciale si accede alle cattedre di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale, delle scuole medie, delle scuole tecniche commerciali e degl'istituti classici, scientifici, magistrali, tecnici commerciali e per geometri delle seguenti sedi: Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

Per concorso speciale si accede, inoltre, alle cattedre di ruolo degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole tecniche agrarie e industriali, delle sedi stabilite nel precedente comma, che siano corrispondenti a cattedre degli istituti e delle scuole indicate nel comma stesso e per le quali sia consentito il passaggio d'insegnanti, ad eccezione della cattedra di disegno e di storia dell'arte delle scuole professionali femminili. A quest'ultima cattedra e a tutte le altre cattedre di ruolo non comprese fra quelle dianzi indicate, degli stessi istituti e scuole, in qualsiasi sede, si accede per concorso generale.

Non è subordinato a concorso speciale il trasferimento dei professori di ruolo transitorio delle scuole secondarie di avviamento professionale, alle scuole stesse delle sedi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il bando dei concorsi speciali determina, senza indicazione di sede, il numero delle cattedre riservate ad ogni concorso.

Art. 3.

Ai vincitori di concorso speciale il Ministero comunica l'elenco delle sedi disponibili e stabilisce un termine per presentare la domanda di assegnazione di sede. L'assegnazione è disposta a giudizio insindacabile del Ministro.

Il professore di ruolo, vincitore del concorso speciale, che rinunzi alla nomina o non raggiunga la sede assegnatagli, conserva per un triennio la facoltà di chiedere la destinazione a una delle sedi di cui al primo comma dell'art. 1, in occasione dei trasferimenti ordinari.

La votazione conseguita in un concorso speciale, purchè non inferiore al minimo prescritto, conserva efficacia ai fini della classificazione nel successivo concorso generale per la medesima cattedra. Il candidato però che partecipi al successivo concorso generale sarà classificato esclusivamente in base alla votazione conseguita in detto concorso.

Art. 4.

Sono equiparati a tutti gli effetti ai vincitori di concorso speciale le seguenti categorie di professori: *a*) iscritti al ruolo d'onore; *b*) decorati di medaglie d'oro al valor militare; *c*) grandi invalidi e mutilati di guerra o per la causa nazionale, di prima categoria; *d*) decorati di tre medaglie d'argento al valor militare o che abbiano conseguito quattro ricompense al valor militare — comprese le promozioni per merito di guerra — fra cui almeno due medaglie d'argento; *e*) compresi in terne di vincitori di concorsi universitari; *f*) liberi docenti; *g*) aiuti o assistenti universitari ordinari assunti nel ruolo degli insegnanti degli ordini medio o superiore per concorso o a norma dell'art. 132 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 5.

Il titolo di vincitore di concorso speciale non è requisito indispensabile per l'insegnamento nelle scuole militari.

Per i professori che saranno collocati fuori ruolo per l'insegnamento nelle scuole militari dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione di sede all'atto della cessazione dal comando sarà disposta a seconda della sede di provenienza.

Concorsi a posti di preside e di direttore.

Art. 6.

Le presidenze e le direzioni degli istituti e delle scuole di cui al 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, nelle sedi in esso richiamate, sono conferite per concorso per titoli e per esami. L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola, al quale i candidati sono chiamati dalla Commissione esaminatrice.

Ai concorsi per le direzioni delle scuole secondarie di avviamento professionale sono ammessi i direttori stabili delle stesse scuole di sedi non comprese fra quelle indicate nell'art. 1, comma primo, del presente decreto, e i professori delle scuole secondarie di avviamento professionale di sedi cui si accede per concorso speciale, i quali abbiano almeno quattro anni di anzianità nel grado di ordinario.

Ai concorsi per le direzioni delle scuole tecniche commerciali sono ammessi i direttori delle stesse scuole di sedi non comprese fra quelle indicate nell'art. 1, comma primo del presente decreto, nonchè i direttori stabili delle scuole secondarie di avviamento professionale dello stesso tipo e i professori delle scuole tecniche commerciali e delle scuole secondarie di avviamento commerciale di sede cui si accede per concorso speciale, i quali abbiano almeno quattro anni di anzianità nel grado di ordinario.

Ai concorsi per le presidenze delle scuole medie sono ammessi i presidi delle stesse scuole di sedi non comprese fra quelle elencate nell'art. 1, comma primo, del presente decreto, nonchè i professori delle scuole medie di sede cui si accede per concorso speciale, ordinari da almeno un quadriennio.

Ai concorsi per le presidenze degli Istituti dell'ordine superiore sono ammessi i presidi di istituti dello stesso ordine, di sedi non comprese fra quelle indicate nel citato comma primo dell'art. 1, e i professori degl'istituti dello stesso ordine e tipo, di sede cui si accede per concorso speciale, i quali abbiano almeno quattro anni di anzianità nel grado di ordinario. Ai concorsi per la presidenza dei licei classici sono ammessi altresì i professori di materie letterarie nel corso superiore dei ginnasi di sede cui si accede per concorso speciale, ordinari da almeno quattro anni.

Ai concorsi per la presidenza dei licei classici e per le presidenze degl'istituti commerciali e per geometri sono ammessi rispettivamente i presidi dei ginnasi isolati e i presidi degli istituti tecnici isolati di sede cui si accede per concorso speciale, i quali abbiano titolo per la promozione in base alle vigenti disposizioni.

Quando in una delle sedi cui si accede per concorso speciale un ginnasio isolato o un istituto tecnico isolato siano rispettivamente trasformati in liceo classico o in istituto tecnico commerciale e per geometri, alla relativa presidenza può essere destinato, senza concorso, il preside di uno dei ginnasi isolati o degli istituti tecnici isolati della stessa sede, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la promozione.

Art. 7.

Il bando per i concorsi di cui al precedente articolo determina il numero dei posti da assegnare ai vincitori, senza indicazione di sede, le modalità e i termini per la presentazione della domanda e dei titoli.

Art. 8.

Le Commissioni giudicatrici sono composte ciascuna di cinque membri scelti dal Ministro fra i professori ordinari degli Istituti dell'ordine universitario e i funzionari dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale di grado non inferiore al 6°.

Art. 9.

Sono valutati ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) servizio prestato dal concorrente nella scuola;

b) titoli di studio e di cultura;

c) benemerenze militari e politiche.

Le Commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti così ripartiti: 35 per i titoli di cui alla lettera *a*); 15 per ciascuna delle altre due categorie di titoli e 35 per il colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito nella valutazione complessiva dei titoli almeno 50 punti su 65.

Le Commissioni formano, per i rispettiv concorsi, una graduatoria di vincitori, in ordine di merito e limitatamente ai posti messi a concorso, fra i candidati che abbiano raggiunto almeno la votazione complessiva di punti 80 su 100, e, inoltre, formano una graduatoria suppletiva, nella quale sono inclusi, in numero non superiore alla metà dei vincitori, e sempre in ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore a punti 80 su 100. Nel caso che i vincitori siano in numero dispari, la metà si calcola sul numero pari immediatamente superiore.

A parità di merito la precedenza in graduatoria spetta al più anziano di grado.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli 7, 8 e 9, nonchè del terzo comma del successivo art. 11 si applicano anche ai concorsi generali per l'ufficio di preside nelle scuole medi, previsti dall'art. 10 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, con la modifica che, per essere ammessi al colloquio, occorre aver riportato almeno 40 punti su 65 e per essere dichiarati vincitori almeno 70 punti su 100.

Art. 11.

Ai candidati dichiarati vincitori dei concorsi speciali per capo d'istituto il Ministero comunica l'elenco delle sedi da conferire e stabilisce un termine per presentare la domanda di assegnazione di sede. L'assegnazione è disposta a giudizio insindacabile del Ministro.

Fermo restando il disposto dell'art. 10, ultimo comma, della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, che esclude per un quadriennio dai concorsi i vincitori che non accettino la nomina a preside della scuola media, il vincitore degli altri concorsi di cui all'art. 6, che non accetta o non raggiunga la sede assegnatagli, decade dagli effetti del concorso e non è ammesso al concorso speciale successivo.

Se per rinunzia di vincitori o per altra causa si rendono disponibili, entro tre mesi dalla data del decreto che rende esecutiva la graduatoria, alcuni dei posti messi a concorso, si fa luogo alla nomina dei concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva.

Art. 12.

I presidi e direttori di istituti e di scuole in sedi cui si accede per concorso speciale, possono, in caso di restituzione all'insegnamento, essere destinati a una delle sedi anzidette anche se non siano vincitori di concorso speciale per cattedre.

Obblighi di servizio per il personale in prova.

Art. 13.

Fermo restando il disposto dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il divieto di comando presso il Ministero della educazione nazionale, i direttori in prova dello scuole secondarie di avviamento professionale, i professori straordinari e ordinari in prova delle scuole anzidette e delle scuole degli ordini medio, superiore e femminile, nonchè i maestri elementari straordinari, non possono essere comandati nè avere incarichi o, comunque, destinazioni che li allontanino dall'esercizio del proprio ufficio nelle cattedre e nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale. E' fatta eccezione per l'insegnamento nelle scuole all'estero, in colonia, nei possedimenti italiani, nelle scuole militari e in quelle annesse ai collegi della G.I.L.

Retribuzione degli incaricati dell'insegnamento della puericultura.

Art. 14.

Dall'inizio dell'anno scolastico 1940-41 la retribuzione degli incaricati di puericultura, stabilita dall'art. 5 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1273, è elevata a L. 500 annue per il primo grado e a L. 700 per ogni anno del corso di secondo grado. Tale retribuzione, non soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, è corrisposta in dieci rate mensili posticipate a partire dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Le ultime due rate sono corrisposte rispettivamente per la partecipazione agli esami della prima e della seconda sessione. Se l'insegnante non compia almeno 30 ore di lezione entro l'anno la retribuzione è da proporzionarsi al numero delle lezioni effettivamente svolte.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 15.

Sono estese anche ai capi d'istituto le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, concernente l'assegnazione di sede al personale insegnante in dipendenza del ripristino dei concorsi speciali.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi speciali all'ufficio di preside e di direttore banditi nell'anno 1941 possono ottenere l'assegnazione di sede per effetto dei concorsi stessi anche dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Art. 17.

Fino a tutto il 1943 sono ammessi ai concorsi generali per presidenze di scuole medie i professori delle stesse scuole, muniti di laurea, e i professori titolari di cattedra di materie letterarie o di cattedra che comprenda l'insegnamento della matematica, negl'istituti dell'ordine superiore, i quali, osservata ogni altra condizione, abbiano almeno un biennio di servizio nel grado di ordinario.

Fino allo stesso termine sono ammessi ai concorsi speciali per presidenze di scuole medie i presidi di ginnasi isolati e degl'istituti tecnici inferiori isolati di sedi diverse da quelle indicate nell'art. 1, comma primo, del presente decreto, nonchè i professori delle scuole medie muniti di laurea, e i professori titolari di cattedra di materie letterarie o di cattedra che comprenda l'insegnamento della matematica, negl'istituti dell'ordine superiore, qualunque sia la sede nella quale prestino servizio, i quali, osservata ogni altra condizione, abbiano almeno un biennio di anzianità nel grado di ordinario.

Possono bandirsi concorsi riuniti, generali e speciali, per presidenze di scuole medie.

Art. 18.

I capi d'istituto e i professori che, non avendo vinto rispettivamente un concorso speciale per la direzione o un concorso speciale per la propria cattedra, si trovino assegnati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a una delle sedi che cessano di essere comprese fra quelle cui si accede per concorso speciale, conservano per un triennio dalla stessa data la facoltà di chiedere la destinazione alle sedi indicate nel citato art. 1, comma primo, in occasione dei trasferimenti ordinari.

I professori che, avendo vinto un concorso speciale in base alle disposizioni anteriori al presente decreto, si siano riservati il diritto di accettare una delle sedi alle quali si accede per concorso speciale o abbiano rifiutato la nomina ovvero non abbiano avuto l'offerta di destinazione, a norma dei commi 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, conservano per un triennio, dalla entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di chiedere la destinazione a una delle sedi anzidette, in occasione dei trasferimenti ordinari.

Parimenti, per un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, conservano la facoltà di chiedere l'assegnazione a una delle sedi anzidette i professori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2° dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, e i capi d'istituto ai quali la stessa facoltà viene riconosciuta a norma del precedente art. 15.

I presidi, direttori ed insegnanti delle scuole e degli istituti degli ordini medio, superiore o femminile ai quali è stata riconosciuta la facoltà di chiedere l'assegnazione a una delle sedi cui si accede per concorso speciale, a norma dell'art. 7 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, perchè si trovavano a disposizione del Ministero degli affari esteri o del Partito Nazionale Fascista per l'insegnamento nelle scuole rispettivamente dipendenti alla data della emanazione della legge stessa, conservano tale facoltà per un triennio dalla cessazione del comando se, all'atto del ritorno nei ruoli di provenienza, non possano o non abbiano potuto conseguire, per mancanza di posti, una delle anzidette sedi.

Art. 19.

Le disposizioni stabilite dal 3° comma dell'art. 3 del presente decreto, si applicano anche ai concorsi già espletati a norma della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, ai fini della inclusione nelle graduatorie dei primi concorsi generali banditi dopo l'inizio dell'anno scolastico 1941-42.

Art. 20.

I concorsi speciali a cattedre banditi con decreto Ministeriale 26 febbraio 1940-XVIII, le cui prove non siano state iniziate all'atto della entrata in vigore del presente decreto, sono annullati.

Art. 21.

Le disposizioni del 2° e del 3° comma dell'art. 1 del presente decreto, nonchè le disposizioni dell'art. 4 e quelle dell'ultimo comma dell'art. 6 sono applicabili dall'inizio dell'anno scolastico 1941-42.

Art. 22.

La disposizione dell'art. 13 non si applica ai direttori in prova delle scuole secondarie di avviamento professionale, ai professori straordinari e ordinari in prova e ai maestri elementari straordinari che, all'entrata in vigore del presente decreto, si trovino comunque destinati a incarichi che li abbiano allontanati dall'esercizione dell'insegnamento negli istituti o nelle scuole di cui al predetto art. 13. Il servizio da essi prestato o da prestarsi nelle dette condizioni, se favorevolmente giudicato, è valido per la promozione a ordinario o per la definitiva conferma in ruolo degli ordinari in prova.

La promozione e la conferma a ordinario del personale anzidetto, sia che rimanga nella posizione attuale sia che riprenda l'insegnamento non ha effetto economico retroattivo.

Art. 23.

Gli insegnanti di lingua straniera nei ginnasi e nel corso inferiore degli istituti magistrali e tecnici, i quali, per effetto della graduale trasformazione di classi degli istituti stessi in classi di scuola media a norma dell'art. 29 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, non raggiungessero l'orario d'obbligo stabilito, sono tenuti, fino al raggiungimento di tale orario d'obbligo ad impartire l'insegnamento nello stesso istituto, anche in classi collaterali o di corsi diversi da quelli di cui sono titolari.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di matematica e fisica nei licei ginnasi e agl'insegnanti di matematica e fisica, disegno e di musica e canto negl'istituti magistrali.

Art. 24.

Il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età del personale direttivo e insegnante, ai sensi del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, è sospeso, per tutta la durata dell'attuale guerra, qualora il personale stesso si sia trovato in servizio all'estero alla data del 16 ottobre 1940-XVIII, o posteriormente, e che in tale condizione si sia trovato o venga a trovarsi all'atto del compimento del 65° anno di età.

Art. 25.

Nei Regi ginnasi possono essere istituite, con decreti del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, terze classi collaterali per l'anno scolastico 1941-42.

Con le stesse forme è altresì consentita nei corsi inferiori dei Regi istituti magistrali e dei Regi istituti tecnici la istituzione di quarte classi collaterali per gli anni scolastici 1941-42 e 1942-43.

Art. 26.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'economia domestica rilasciato a partire dall'anno scolastico 1940-41 alle alunne interne che abbiano sostenuto gli esami relativi presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna « Principessa di Piemonte » di Roma, ha pieno valore di abilitazione, anche agli effetti della iscrizione nell'albo per l'esercizio professionale, per i seguenti insegnamenti:

a) contabilità - economia domestica ed elementi di merceologia - disegno professionale nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

b) materie tecniche del tipo industriale femminile - disegno - elementi di scienze - lavori donneschi nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

Art. 27.

Il diploma rilasciato a partire dall'anno scolastico 1940-41 alle alunne interne della sezione materna della Regia scuola di magistero professionale per la donna « Principessa di Piemonte » di Roma, ha pieno valore di abilitazione, anche agli effetti dell'iscrizione nell'albo per l'esercizio professionale nei giardini d'infanzia annessi ai Regi istituti magistrali.

Art. 28.

È riconosciuta piena validità nel Regno ai titoli rilasciati dalle seguenti scuole italiane di Mentone: scuola elementare, scuola secondaria di avviamento professionale, scuola media, istituto tecnico inferiore, liceo scientifico.

Art. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1942-43-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, foglio 1. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1942-XX.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti per l'anno 1943 dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione approvato con Regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Viste le proposte per l'anno 1943, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione nella seduta dell'11 aprile 1942-XX;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate per l'anno 1943, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A*, *B*, *C*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

Il Ministro: RICCI

TABELLA *A*.

Tariffa per la prevenzione (1)

(*Titolo I del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824*).

TARIFFA I.

Quote annuali da corrispondere obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 46 e 72 del regolamento).

N.B. — Sulle quote si applica l'aumento del 10 %, fatta eccezione per gli aumenti di zona (nota 1), per le quote di cui al paragrafo 1, lettera *d*) « locomobili agricole » ed *e*) « macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²» e per le quote del paragrafo 4 « apparecchi inattivi ».

(1) Le quote indicate nella presente tabella *A* si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (art. 6 decreto Ministeriale 19 aprile 1928). Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuta sulla quota annuale esposta un aumento del 30 %, per quelli della terza zona un aumento del 50 %.

Le quote sono comprensive delle spese di trasferta (viaggi e diarie), salvo che, per fatto del consortista, il sopraluogo dell'agente tecnico dell'Associazione debba ripetersi, nel quale caso è dovuto, per il secondo sopraluogo, il rimborso delle spese di trasferta (viaggi e diarie) calcolate come a nota (1) della tariffa III, tabella *B*.

Par. 1°) *Generatori*:

a) fissi:

fino a 25 mq. di superficie riscaldata (1)	L. 135

b) fissi, semifissi, locomobili:

oltre 25 mq. e fino a 100 mq. (2)	» 180
per ogni 100 mq. in più o frazione	» 35
c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 mq.	» 90
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 mq.	» 80
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	» 55

f) per generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri di capacità totale	» 60
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 85
per 1000 litri o frazione, oltre 3000, in più	» 30

Par. 2°) *Recipienti a vapore*:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri di capacità (3)	» 38
oltre 300 fino a 1000	» 59
oltre 1000 fino a 5000	» 80
oltre 5000	» 105

b) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a due corpi	» 59
oltre 2 sino a 4	» 80
oltre 4 sino a 6	» 107
oltre 6	» 130

Par. 3°) *Recipienti a pressione non di vapore* (4) (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio:

fino a 300 litri di capacità totale	» 22
oltre 300 fino a 1000	» 38
oltre 1000 fino a 5000	» 49
oltre 5000	» 70

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 %; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 %.

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità, anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox e simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso; e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) A tutti gli effetti della tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

Par. 4°) *Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno* (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi . . . . . . ciascuno	L.	6
dal 6° apparecchio in poi . . . . »	»	4

con un massimo complessivo non superiore a L. 100.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824; per ogni apparecchio:

N.B. — Sulle quote si applica l'aumento del 10 %.

a) Generatori:

sino a 25 mq.	L.	95
da 25 a 100 mq.	»	145
ogni 100 mq. o frazione in più	»	25
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55
Generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	»	60
oltre 1000 litri	»	85

b) Recipienti (1):

fino a 1000 o a due corpi	»	45
oltre	»	70

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a L. 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

(1) Ivi compresi gli apparecchi per acetilene.

TARIFFA III.

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

generatori fino a 25 mq.	L.	25
generatori oltre 25 mq.	»	50
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	»	5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazione di esonero (articoli 67, 69, 7):

bollo di prova	L.	3
libretto regolamentare	»	10
libretto di continuazione	»	5
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione)	»	10

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, nonchè delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA *B*.

Tariffe per il controllo termico (1)

(*Titolo II del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824*).

N.B. — Sulle quote si applica l'aumento del 10 % fatta eccezione per le trasferte di cui alla tariffa III, nota 1 e per la dichiarazione di esonero (tariffa IV).

TARIFFA I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 del regolamento) (2).

(V. nota (1) in calce alla tabella *A*).

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III.

La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

b) per una motrice fissa:
fino a 50 CV . . . . L. 15
oltre 50 CV . . . . » 25
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . » 15
c) per ogni forno di calce . . . . . . » 25
d) per ogni fornace di laterizi . . . . » 105
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 15
f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato . . . . . . » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 15
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 35
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . . » 75
se a camere contigue e fuoco continuo » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . . » 35
se a camere contigue e fuoco continuo » 70
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 105
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 15
i) per un forno da cemento . . . . . » 75
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . » 35
l) per un impianto di riscaldamento . . » 50
m) per ogni altro impianto termico . . » 75
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 15

TARIFFA II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consorzisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore . . . . L. 20
b) per una motrice fissa . . . . . . » 20
c) per un forno a calce . . . . » 10
d) per una fornace da laterizi . . . . » 30
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 40
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . . . » 20
a camere contigue e fuoco continuo . » 40
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . » 30
i) per un forno da cemento . . . . . » 26
l) per un impianto di riscaldamento . . » 15
m) per ogni altro impianto termico . . . » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.
Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TARIFFA III.

Per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (art. 94, 95 e 96 del regolamento), il consorzista deve all'Associazione oltre la somma per le trasferte, come appresso determinata (1), le quote sotto indicate:

a) per ogni operatore e per il primo giorno L. 120
b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 90

(1) Per le trasferte, il consortista è tenuto a versare all'Associazione una somma così costituita:
a) costo del biglietto ferroviario, o marittimo o lacuale, in 1ª classe (o dell'automezzo, se necessario) di andata e ritorno fra la località sede d'ufficio del funzionario e la località cui si acceda con mezzi pubblici di trasporto, più vicina al posto di sopraluogo, maggiorandosi tale costo del 10 % per spese accessorie (facchinaggio e simili).
Quando per raggiungere la località del sopraluogo, si debba ricorrere, oltrechè a mezzi pubblici di trasporto, anche a mezzi privati, si aggiungerà il costo di questi a partire dal punto più prossimo al quale si possa pervenire coi mezzi pubblici medesimi;
b) diarie, nelle misure unitarie di L. 90 oppure di L. 65, a seconda che il sopraluogo abbia richiesto o no la pernottazione del funzionario fuori sede.

c) per analisi del combustibile (1) . . . L. 120

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote *a*) e *b*) sono ridotte del 50 % (2).

Per prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote *a*) e *b*) sono aumentate del 50 %.

TARIFFA IV.

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo II del regolamento (controllo termico, art. 84):

Per ogni dichiarazione di esonero (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . L. 10

TABELLA *C*.

Servizio della prevenzione.

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta d'obbligo del consortista, questi deve all'Associazione, oltre il rimborso delle spese di trasferta (diarie e viaggi) (3), le quote sottoindicate.

N.B. — Sulle quote si applica l'aumento del 10 % fatta eccezione per le quote di cui alla tariffa II, paragrafo *A*) « Visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili ».

TARIFFA I.

Paragr. *A*. — *Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione* (4):

a) Generatori:
- fino a 25 mq. . . . . L. 100
- da 25 a 100 mq. . . . . » 150
- per ogni 100 mq. o frazione in più . . » 30
- macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. . . . . » 60
- per generatori a riscaldamento elettrico:
  - fino a 1000 litri . . . . » 65
  - oltre 1000 litri . . . . » 90

b) Recipienti:
- sino a 300 litri . . . . » 30
- oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi . . . . » 50
- oltre . . . . » 75

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della eccedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

---

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando per la compilazione della relazione delle prove, occorre l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione.

Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(2) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'apparecchio.

(3) Vedi nota (1) in calce a pagina 9.

(4) Verifiche ritenute necessarie dall'Associazione o dall'utente in aggiunta alle verifiche a normale scadenza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.

Paragr. *B*. — ***Visite per compra o vendita (cessioni) in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del regolamento.***

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II.

Paragr. *A*. — *Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili* (1):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:
- se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola . . . . . . L. 0,35
- se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri, per ogni bombola . . . . . » 0,50
- per capacità superiore a 5 litri:
  - per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola . . . . . » 2,50
  - dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita, per ogni bombola . . . » 1,50
  - dalla 101ª bombola alla 150ª di una partita, per ogni bombola . . . » 1 —
  - per la 151ª bombola e successive di una partita, per ogni bombola . . » 0,50

La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota a pagina seguente, è pari a L. 90, per mezza giornata, oppure a L. 180, per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato, calcolato questo a sensi del disposto della nota (3) in calce a pagina 9;

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma *A*, le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti, vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza;

c) per prove di gabinetto:
- per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . L. 20

Paragr. *B*. — *Per prove di materiali*:
- prelievo provini . . . . » 90
- per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata . . . . » 90

N.B. — Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonatura di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 30 (2).

Il Ministro: RICCI

---

(1) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

(2) Vedi nota (3) in calce a pag. 9.

(3734)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1942-XX.
Disciplina della produzione e della lavorazione dello zucchero, dell'alcole e del melasso.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge del 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina della produzione e degli approvvigionamenti e del consumo delle merci in tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, contenente disposizioni penali per la durata dello stato di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175, del 27 luglio 1942-XX), contenente disposizioni per assicurare l'approvvigionamento delle barbabietole zuccherine per la produzione dello zucchero e dell'alcole;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'attività degli stabilimenti che curano la lavorazione e la trasformazione delle barbabietole in zucchero ed alcole, e di disciplinare altresì la ripartizione tra gli stabilimenti stessi delle barbabietole destinate alle suddette lavorazioni;

Decreta:

Art. 1.

La Confederazione fascista degli industriali, è incaricata di curare, sentita l'Associazione nazionale bieticultori, la ripartizione delle barbabietole da zucchero tra le industrie di trasformazione per assicurare la produzione dello zucchero e dell'alcole nei termini e nei quantitativi complessivi fissati dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

È fatto obbligo, agli esercenti le industrie di trasformazione, di produrre dalle barbabietole da zucchero loro assegnate, ai sensi del predetto articolo, i quantitativi di zucchero e di alcole che la Confederazione fascista degli industriali determinerà per raggiungere le produzioni complessive fissate dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Lo zucchero da prodursi nella campagna 1942-43 dovrà essere:

per il 30 % cristallino di fabbrica;
per il 70 % raffinato.

E' vietata la produzione di tipi di zucchero raffinato diversi dai seguenti:

a) semolato;
b) zucchero in zolle (pilè);
c) zucchero biondo (maclie).

Art. 4.

Il melasso, che sarà prodotto dalla lavorazione delle barbabietole della campagna 1942-43, nonchè quello in rimanenza presso gli zuccherifici e le distillerie al 15 luglio 1942-XX, dovrà essere destinato alla produzione di mangimi, alcole (compreso il fabbisogno per la produzione dell'etere), glicerina, solventi, lievito, acido lattico, moschicidi, vernici ed altri prodotti vari, nonchè per l'avviamento alla distillazione delle bietole e del sorgo e per gli usi delle fonderie metallurgiche e delle concerie, nei quantitativi indicati dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

I piani di ripartizione dei quantitativi di alcole e di melasso, che dovranno essere prodotti o riservati ai vari usi da parte delle industrie interessate, saranno sottoposti dalla Confederazione fascista degli industriali all'approvazione del Ministero delle corporazioni, e di quello dell'agricoltura e delle foreste, secondo la competenza.

Dopo tale approvazione, i piani avranno carattere obbligatorio per gli esercenti le industrie interessate e saranno eseguiti sotto il controllo della Confederazione predetta.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle norme di cui al presente decreto sono punite con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e dal R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

(3751)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1942-XX.
Tabelle delle competenze medie relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie tubercolosi, nuzialità e natalità per la categoria dei piloti dei porti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 comma 5 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

Vista la proposta dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Sentite le Associazioni professionali interessate;

Ritenuta l'opportunità di riferire ad una tabella di competenze medie i contributi per le assicurazioni obbligatorie tubercolosi e nuzialità-natalità, per la categoria dei piloti dei porti;

Decreta:

I contributi di assicurazione per la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, dei piloti dei porti sono riferiti alle seguenti tabelle di competenze medie:

Classe di contribuzione, 2ª; retribuzione mensile, oltre L. 150 fino a L. 250:

Carloforte-Fiumicino-Marsala-Piombino-Roma.

Classe di contribuzione, 3ª; retribuzione mensile, oltre L. 250 fino a L. 400:

Cagliari-Licata-Porto Empedocle.

Classe di contribuzione, 4ª; retribuzione mensile, oltre L. 400 fino a L. 600:

Bari-Milazzo-Salerno-Trapani-Portoferraio.

Classe di contribuzione, 5ª; retribuzione mensile, oltre L. 600 fino a L. 800:

Ancona-Catania-La Spezia-Siracusa-Taranto.

Classe di contribuzione, 6ª; retribuzione mensile, oltre L. 800 fino a L. 1000:

Civitavecchia-Genova-Livorno-Messina-Napoli-Savona-Venezia-Palermo.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, avrà applicazione a decorrere dal 1° maggio 1939-XVII.

Roma, addì 14 settembre 1942-XX

(3755) p. *Il Ministro*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX.

Disposizioni concernenti la guida di treni automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 63 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di agevolare nelle attuali contingenze il trasporto di cose a mezzo di autoveicoli;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398;

Decreta:

Articolo unico.

Durante il periodo dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo il termine della stessa, è consentito che alla guida di treni automobili costituiti da un veicolo trattore avente le seguenti dimensioni:

lunghezza massima m. 5,50;
larghezza massima m. 1,80;
peso massimo (tara più portata) quintali 30;

e da un rimorchietto ad un asse avente le seguenti dimensioni:

lunghezza massima (compresi gli organi di attacco) m. 3;
larghezza massima m. 1,50;
peso massimo (tara più portata) quintali 15;

sia adibito un solo conducente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1942-XX

(3756) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1942-XX.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione e condizioni particolari di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata ai Buoni del Tesoro novennali 4 %, emissione 15 settembre 1942 e di particolari condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e le condizioni particolari di polizza presentate dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

a) Tariffa mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro 4 %, emissione 15 settembre 1942, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in Buoni ad un termine prestabilito, se a tale epoca l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza, e relative condizioni di polizza;

b) Condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa mista ordinaria a premio annuo (durata anni 9) abbinata a Buoni del Tesoro novennali 4 %, emissione 15 settembre 1942.

Roma, addì 26 settembre 1942-XX

(3754) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1942-XX.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita abbinata ai Buoni novennali 4 %, emissione 15 settembre 1942-XX;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro 4 %, emissione 15 settembre 1942-XX, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è in vita, o immediatamente, in caso di premorienza.

La tariffa sarà applicata in base alle condizioni speciali approvate con decreto Ministeriale 16 marzo 1940-XVIII, per le polizze abbinate ai Buoni del Tesoro novennali 5 % 1940.

Roma, addì 26 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3753)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° ottobre 1942-XX - N. 175

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,79
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,2563
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,175
Id. 3,50 % (1902)	83,80
Id. 3 % lordo	68,50 ex
Id. 5 % (1935)	97,275
Redimib. 3,50 % (1934)	84,80
Id. 5 % (1936)	98,05
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,70
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,925
Id. 4 % (15-12-43)	99,525
Id. 5 % (1944)	99,75
Id. 5 % (1949)	98,45
Id. 5 % (15-2-50)	98 —
Id. 5 % (15-9-50)	98 —
Id. 5 % (15-4-51)	97,975

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo ai prezzi alla produzione delle patate del raccolto 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha precisato che i prezzi alla produzione delle patate del raccolto 1942, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1942-XX, devono intendersi per merce comprensiva di patate di scarto (tagliate o di peso inferiore ai 20 grammi).

(3769) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Comunicato relativo ai prezzi del lattosio

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viste le disposizioni relative ai prezzi alla produzione del lattosio, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 274 del 20 novembre 1941-XX, ha disposto che, per la determinazione del prezzo relativo alla fase di scambio da grossista a dettagliante, le Sezioni provinciali dell'alimentazione dovranno maggiorare i prezzi alla produzione dei seguenti elementi:

1) imposta generale sull'entrata, per la fase di scambio da produttore a grossista: 2 %;

2) trasporto da stazione partenza a stazione arrivo (compreso carico e scarico): da determinare localmente;

3) trasporto da stazione arrivo a magazzino grossista: da determinare localmente;

4) margine del grossista: 8 %;

5) imposta generale sull'entrata, per la fase di scambio da grossista a dettagliante: 2 %;

6) trasporto da magazzino grossista a negozio dettagliante: da determinare localmente.

(3770) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi delle cipolle

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in merito alla disciplina dei prezzi delle cipolle:

1) il prezzo alla produzione è fissato, con decorrenza 15 settembre 1942-XX, in L. 90 al quintale;

2) le caratteristiche del prodotto, le condizioni di vendita e le maggiorazioni commerciali pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 12 maggio u. s. restano immutate.

(3771) p. *Il Ministro*: PASCOLATO

Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi delle mele e delle pere autunno-invernali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina di prezzi delle mele e delle pere autunno-invernali.

I. — CLASSIFICHE.

Ai fini della determinazione dei prezzi, i prodotti destinati al consumo interno vengono riuniti nei seguenti gruppi e qualità:

MELE.

1° Gruppo: Calvilla bianca d'inverno: calibratura minima 17 cm., Aurea deliziosa: cal. 17, Delicious: cal. 18, Stark Delicious: cal. 18, Renetta del Canadà: cal. 20, Renetta Champagne: cal. 18, Jonàthan: cal. 18, Morgenduft o Imperatore: calibratura 21, Winesap Winter: cal. 18, Annurca: cal. 18.

Qualità unica: Frutti sani, commercialmente maturi, asciutti, turgidi, di forma e aspetto normale rispetto alla varietà, esenti da lesioni, da screpolature e da ammaccature, con un minimo di pezzatura come elencato per ogni varietà. Qualora i frutti non raggiungano la circonferenza minima di cui sopra, verranno declassati al terzo gruppo.

2° Gruppo: Bel fiore giallo: cal. 20, Bella di Boskoop: calibratura 19, Renetta di Spagna: cal. 19, Wagener: cal. 18, Senato: cal. 18, Parmena dorata d'inverno: cal. 17, Drappo dorato: cal. 17, Winesap Stayman: cal. 18, Grimes Golden:

cal. 17, Rosa Mantovana: cal. 18, Rosa del Caldaro: cal. 18, Rosa doppia: cal. 18, Rosa romana: cal. 18, Carla: cal. 17, Abbondanza: cal. 18, Commercio: cal. 17, Rambuor Franco: calibr. 18, Blak Ben Dåvis: cal. 20, Renetta Ananas: cal. 16, Renetta Walder: cal. 18, Sergente: cal. 20, Zitella: cal. 18, Limoncella: cal. 16, Durello: cal. 18, Campanino: cal. 16, Decio: cal. 17, Renetta grigia tonda: cal. 18, Renetta grigia appuntita: cal. 16, Poppina di Londra: cal. 17, King Davis: cal. 18, Rosa gentile: cal. 18, Calvilla Lesans: cal. 18, Lavina: cal. 17, altre renette non nominate: cal. 18, Calimana: cal. 17, Carpendola reale: cal. 17, Rosso nobile: cal. 17, Rosmarino bianco: cal. 17, Cavicchio: cal. 18, Calvilla rossa invernale: cal. 18, Verdesi di Saluzzo: cal. 18.

Qualità unica: Frutti sani, commercialmente maturi, asciutti, turgidi, di forma e aspetto normale rispetto alla varietà, esenti da lesioni, da screpolature e da ammaccature, con un minimo di pezzatura come elencato per ogni varietà. Qualora i frutti non raggiungano la circonferenza minima di cui sopra, verranno declassati al terzo gruppo.

3° Gruppo: Tutte le altre varietà non elencate nel primo e nel secondo gruppo.

Qualità unica: Frutti sani, commercialmente maturi, asciutti, turgidi, di forma e aspetto normale rispetto alla varietà, esenti da lesioni, da screpolature e da ammaccature, con un minimo di pezzatura di centimetri 16.

4° Gruppo: *qualità unica*. In questo gruppo sono compresi i frutti sani di qualsiasi varietà, appartenenti ai gruppi precedenti, che non abbiano i minimi di calibratura fissati, ma comunque non inferiori a 13 centimetri. Sono pure compresi i frutti macchiati, bacati o deturpati, escluso il guasto, di qualsiasi calibratura superiore ai 13 centimetri.

PERE.

1° Gruppo: Passa Crassana: cal. 19, Decana del Comizio: cal. 19, Bergamotta Esperen: cal. 16, Duchessa d'Angoulème: cal. 19, Decana d'inverno: cal. 19.

Qualità unica: Frutti sani, commercialmente maturi, asciutti, turgidi, di forma e aspetto normali rispetto alla varietà, esenti da lesioni, da screpolature e da ammaccature, con un minimo di pezzatura come elencato per ogni varietà. Qualora i frutti non raggiungano la circonferenza minima di cui sopra, verranno declassati al terzo gruppo.

2° Gruppo: Olivier de Serres: cal. 18, Butirra Hardy: calibr. 18, Butirra Diel: cal. 19, Butirra Hardenpont: cal. 18, Sommer Citronen: cal. 16, Imperatore Alessandro, cal. 17, Abate Fetel: cal. 17, Passa Colmar: cal. 16, Cedrata Romana: cal. 17, Trionfo di Vienne: cal. 19, Spina Carpi: cal. 18, Le Lectier: cal. 17, Bella di Fiandra: cal. 18, Butirra clairgeau: cal. 19, Buona Luigia d'Avranches: cal. 17 Butirra Liegel: cal. 17, Duchessa Bererd: cal. 18, Notaio Lepin: cal. 17, Scipiona: cal. 18, Mora: cal. 19, Virgolosa: cal. 18, Colmar d'Aremberg: cal. 17, Martin Secco: senza calibratura.

Qualità unica: Frutti sani, commercialmente maturi, asciutti, turgidi, di forma e aspetto normali rispetto alla varietà, esenti da lesioni, da screpolature e da ammaccature, con un minimo di pezzatura come elencato per ogni varietà. Qualora i frutti non raggiungano la circonferenza minima di cui sopra, verranno declassati al terzo gruppo.

3° Gruppo: Tutte le altre varietà non elencate nel primo e nel secondo gruppo.

Qualità unica: Frutti sani, commercialmente maturi, asciutti, turgidi, di forma e aspetto normale rispetto alla varietà, esenti da lesioni, da screpolature e da ammaccature, con un minimo di pezzatura di 16 centimetri.

4° Gruppo: *Qualità unica*: In questo gruppo sono compresi i frutti sani di qualsiasi varietà, appartenenti ai gruppi precedenti, che non abbiano i minimi di calibratura fissati, ma comunque non inferiore a 13 centimetri Sono pure compresi i frutti macchiati, bacati o deturpati, escluso il guasto, di qualsiasi calibratura superiore a 13 centimetri.

II. — PREZZI

I prezzi alla produzione sono fissati come segue e s'intendono per merce nuda, resa su veicolo del venditore, franco magazzino di lavorazione.

Nel caso di vendita del prodotto in massa, il prezzo relativo sarà concordato tra le parti in base alle percentuali di prodotto appartenenti ai singoli gruppi o varietà, che partecipano alla formazione della massa.

I prezzi sono i seguenti:

1° gruppo qualità unica: mele lire 330; pere lire 340 al quintale;

2° gruppo qualità unica: mele lire 275; pere lire 290 al quintale;

3° gruppo qualità unica: mele lire 235; pere lire 245 al quintale;

4° gruppo qualità unica: mele lire 150; pere lire 160 al quintale.

I prezzi sopra indicati s'intendono massimi, entrano in vigore il giorno 14 settembre 1942-XX e valgono sino al 31 ottobre; a partire dal 1° novembre varranno i prezzi indicati nella tabella allegata, prezzi che comprendono le maggiorazioni mensili per calo e spese di conservazione.

Tutta la produzione di mele e di pere autunno-invernali deve rientrare, ai fini della classifica e dei prezzi, in uno dei gruppi o varietà sopra indicati: non sono pertanto ammesse quotazioni diverse da quelle ufficiali.

III. — MAGGIORAZIONI COMMERCIALI

Per la determinazione dei prezzi relativi alle fasi di scambio successive alla produzione, dovranno essere applicate le seguenti maggiorazioni commerciali:

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce resa su veicolo del produttore franco magazzino di lavorazione) per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio gratuito, resa franco vagone partenza):

1) spese per carico, scarico, pesatura, cali e sfridi, trasporto a vagone partenza;

2) imballaggio;

3) selezionatura, impacco, compenso al selezionatore;

4) margine del grossista distributore della zona di produzione.

Il compenso complessivo per tutte le voci sopra indicate è fissato in lire 53 al quintale per le mele e in lire 60 al quintale per le pere.

Per i mercati di consumo delle provincie di produzione (intendendo per provincie di produzione, per ogni singolo prodotto, quelle che non importino da altre provincie o per le quali l'importazione abbia carattere contingente o, comunque, un peso trascurabile nel confronto del consumo complessivo; pertanto, è anzitutto provincia di produzione quella che ha disponibilità eccedenti il suo fabbisogno e, quindi, che esporta una parte, sia pure modestissima, della produzione) il compenso di cui sopra viene ridotto, rispettivamente, a L. 30 ed a L. 32 il quintale.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio a rendere, resa franco mercato zona di consumo o magazzino grossista):

1) trasporto dalla zona di produzione al mercato di consumo: da calcolare localmente;

2) scarico da vagone o veicolo arrivo, trasporto a mercato, pesatura facchinaggio: da calcolare localmente;

3) calo di trasporto: 2 % per il prodotto importato da altre provincie, 1 % per quello di produzione locale;

4) calo di vendita: 0,50 %;

5) margine del grossista della zona di consumo: 5 %;

6) ricupero imballaggio (da sottrarre nel conteggio del prezzo): L. 12 al quintale.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto dal mercato o dal magazzino del grossista al negozio del dettagliante, eventuali diritti di mercato: da calcolare localmente;

2) calo peso, sfrido e marci: ½ % per le mele e 1 % per le pere;

3) margine del dettagliante:

a) per i comuni con popolazione fino a 100.000 ab. 12 %;

b) per i comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 14 %;

c) per i comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti: 15 %;

d) per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti: 16 %;

4) imposta generale sull'entrata in abbonamento: 3,20 %.

«Al venditore al consumo è fatto obbligo — per le mele e per le pere del primo gruppo — di tenere esposto al pubblico, unitamente al prezzo di vendita, anche il nome della varietà.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione, attenendosi a quanto sopra è detto, determineranno i prezzi al consumo, tenendo presente che le maggiorazioni commerciali di cui sopra è cenno potranno essere computate nella formazione dei prezzi *solamente se corrispondono ad altrettanti effettivi oneri.*

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

TABELLA DEI PREZZI DELLE MELE E DELLE PERE AUTUNNO-INVERNALI DA VALERE DAL 1°-11-1942-XXI

(in lire al quintale)

PERE

PERIODI	1° GRUPPO qualità unica	2° GRUPPO qualità unica	3° GRUPPO qualità unica	4° GRUPPO qualità unica
Dal 1° al 30 novembre 1942 . . .	366,30	314,50	267,50	179 —
Dal 1° al 31 dicembre 1942 . . .	387,50	333,50	284,50	192,50
Dal 1° al 31 gennaio 1943	412 —	355,50	304 —	207,50
Dal 1° al 28 febbraio 1943. . . .	440,50	381 —	326,50	225 —
Dal 1° al 31 marzo 1943.	472 —	409 —	351,50	244 —
Dal 1° al 30 aprile 1943	506 —	439 —	378 —	264 —
Dal 1° al 31 maggio 1943	540 —	469 —	404,50	284 —

MELE

PERIODI	1° GRUPPO qualità unica	2° GRUPPO qualità unica	3° GRUPPO qualità unica	4° GRUPPO qualità unica
Dal 1° al 30 novembre 1942 . . .	352,50	295,50	254 —	166 —
Dal 1° al 31 dicembre 1942 . . .	370 —	311 —	268 —	177 —
Dal 1° al 31 gennaio 1943	391 —	329 —	284,50	189,50
Dal 1° al 28 febbraio 1943. . . .	415,50	350,50	303,50	204 —
Dal 1° al 31 marzo 1943.	443,50	374,50	325 —	220 —
Dal 1° al 30 aprile 1943	473,50	400,50	348 —	237 —
Dal 1° al 31 maggio 1943	503,50	426,50	371 —	254 —

(3768)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

Concessione di licenza legale per l'uso di brevetti d'invenzione industriale

Il Ministro per le corporazioni, con suo decreto 24 settembre 1942-XX, ha concesso alla Società in nome collettivo Giacomo Jucker di Giacomo Jucker & Alberto Salbene di Milano una licenza legale, a titolo di esercizio non esclusivo, per l'uso dei brevetti d'invenzione industriale nn. 365457 e 369720, il secondo riduzione del primo, intestati alla The British Thermostat Company Ltd. a Sunbury on Thames Midd. (Gran Bretagna) dal titolo: « Perfezionamenti ai dispositivi di regolazione della temperatura per i sistemi di raffreddamento di motori a combustione interna », concessi rispettivamente il 5 dicembre 1938 e il 28 marzo 1939 a seguito di deposito delle relative domande effettuato il 1° settembre 1938 e 5 gennaio 1939, licenza legale ai sensi del R. decreto-legge 3 aprile 1941, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1942, n. 230.

(3725) *Il direttore*: ZENGARINI

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 13 posti di vice-segretario (grado 11°) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate coi Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219, 22 ottobre 1936, n. 1924, 1° marzo 1938, n. 125, e 11 aprile 1940, n. 278;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 31 successivo, registro 2 Monopoli, foglio 300, col quale venne indetto un concorso per esami a 13 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 11 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo, registro 3 Monopoli, foglio 218;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 13 posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1941-XIX, citato nelle premesse:

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Votazione ottenuta			
	Media dei punti riportati nelle prove scritte	Aliquota del punto riportato nella prova facoltativa di lingue estere	Prova orale	Somma dei punti
1. Buonocore dott. Armando fu Roberto	8,16	0,27	8,50	16,93
2. Borrelli dott. Manlio di Nicola	7,50	0,23	7	14,73
3. Pedata dott. Armando di Pasquale	7,66	0,23	6,50	14,39
4. Aquaro dott. Stefano fu Giambattista	7,66	—	6,50	14,16
5. Ressa dott. Donato di Giovanni	7	—	6	13

Art 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine della graduatoria sopra indicata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(3767)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 6 novembre 1941-XX col quale venne bandito un concorso per esami a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe.

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Vista la graduatoria degli idonei compilata dalla detta Commissione;

Visto l'art. 30 del regolamento 30 ottobre 1933-XII, n. 1612, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Sulla proposta dell'avvocato generale dello Stato;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso per quattro posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe bandito col citato proprio decreto 6 novembre 1941.

COGNOME E NOME DEI CANDIDATI	PROVE SCRITTE					Punti esami orali	Punti definitivi per la classifica
	Punto 1ª prova Diritto amministrativo	Punto 2ª prova Diritto privato	Punto 3ª prova Diritto romano	Totale dei punti	Media dei ponti		
1. Tracanna Luciano	8 6/15	9	9	2 6/15	3 12/15	9 9/15	18 6/15
2. Nicido Alfonso, preferito ai sensi del n. 9 dell'art. 1 del Regio decreto 1176 del 1934.	8 12/15	8 12/15	9 3/15	26 12/15	5 14/15	9 3/15	18 2/15
3. Rebori Aristide	8 6/15	8 9/15	9 3/15	26 3/15	8 11/15	9 6/15	18 2/15
4. Vitucci Elio	9	8 9/15	9 3/15	26 12/15	8 14/15	9	17 14/15
5. Salto Carlo	8 3/15	8 6/15	9	25 9/15	8 8/15	9	17 8/15
6. Simi Valente	8 6/15	9	9 3/15	26 9/15	8 13/15	8 9/15	17 7/15
7. Palmisano Giuseppe	7 3/15	8	8 12/15	24	8	8 9/15	16 9/15
8. Saltini Marcello	7 12/15	8 9/15	9	25 6/15	8 7/15	8	16 7/15

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

p. il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(3726)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.